STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 177

Inquadramento di personale con qualifica di ispettore principale

Il personale rivestito della qualifica di ispettore principale, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge trovasi utilizzato in impianti dell'esercizio, puo', a domanda, da prodursi entro sessanta giorni dalla emanazione del provvedimento dei posti di organico di cui al precedente art. 175, essere inquadrato nella qualifica di capo stazione sovrintendente, di capo deposito sovrintendente di capo tecnico sovrintendente, di comandante di 1ª classe e di direttore di macchina di 1ª classe.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	II — Disposizioni speciali per il personale direttivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-177-inquadramento-di-personale-con-qualifica-di-ispettore-principale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it